Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 28 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1042.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, è autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici in attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

Art. 2.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 5 miliardi e 185 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 520 milioni nell'anno finanziario 1971;

lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell'anno finanziario 1971.

Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, già prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriomente prorogata fino al 31 dicembre 1972.

Art. 5.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut e Cimolais.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Art. 6.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-*ter* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Art. 7.

All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 685.000.000 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 della presente legge nell'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **1043**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, nel comune di Modena.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, nel Villaggio Artigiano del comune di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1044**.

Erezione in ente morale della casa di riposo « Val Parma », con sede in Langhirano.

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « Val Parma », con sede in Langhirano (Parma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1045**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. M. del Rosario, nel comune di Dueville.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 18 agosto 1964, integrato con dichiarazioni 14 maggio 1968 e 3 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della B.V.M. del Rosario, in contrada Passo di Riva del comune di Dueville (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1046**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, nel comune di Fano.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fano in data 1° aprile 1967, integrato con dichiarazioni 11 settembre 1967 e 3 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località « S. Orso » del comune di Fano (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970.

Composizione del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1956, n. 198, e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle Associazioni sindacali interessate, e del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così composto:

Di Pace prof. Pasquale, presidente;

Gargiulo avv. Ugo, Giasolli rag. Ilio e Santoro Passarelli prof. avv. Francesco, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Brignola dott. Francesco e Daniele prof. Nicola, designati dal Consiglio di Stato;

Cassinis prof. Roberto, Medici prof. Mario e Trevisan prof. Livio, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Ogniben prof. Leone e Stragiotti prof. Lelio, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Cianci prof. Ernesto e Salle ing. Pierluigi, in rappresentanza degli industriali delle miniere;

Bonetti ing. Alberto e Rosa dott. Virgilio, in rappresentanza degli industriali delle cave;

Bonsanti Roberto e Craviotto Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori delle miniere;

Manera Ercole e Soldatini Athos, in rappresentanza dei lavoratori delle cave;

Carta prof. Mario, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Pirelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Calderoni prof. Ugo,in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Grappelli ing. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pisano ing. Ferruccio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Pantanetti ing. Fabio, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Il consiglio è, inoltre, costituito dai membri di diritto, previsti dall'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il prof. Mario Medici, è chiamato a sostituire in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 387

(12729)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1970, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, modificata dalla legge 30 maggio 1970, n. 379;

Visto l'art. 2, secondo comma della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengano fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1969, ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale n. 42695/73 P.G./6 del 16 gennaio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 7 marzo 1970) con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 9,60 % per l'anno 1970;

Viste le lettere del 3 luglio e 17 agosto 1970, con le quali l'Istituto mobiliare italiano - Sezione autonoma « Credito navale » ha chiesto che, tenuto conto della nota situazione del mercato finanziario e dell'elevato costo di provvista del denaro, fortemente aggravatosi negli ultimi mesi, il tasso massimo predetto venga rideterminato in una misura non inferiore al 10,75 % in ragione di anno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 426965/73P.G./6 del 16 gennaio 1970, citato nelle premesse, è revocato.

Art. 2.

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, per l'anno 1970, nella misura del 10,75 % (dieci e settantacinque per cento) in ragione d'anno.

Detto tasso si applica alle operazioni di credito da stipulare a partire dal 16 settembre 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1970
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 103

(12457)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Importazione di caffè dai Paesi non membri dell'accordo internazionale del caffè, ai quali si applica la tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1970, n. 186, concernente la tabella « A Import » - Elenco delle merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale;

Visto l'accordo internazionale del caffè adottato a Londra il 19 febbraio 1968 e relativi annessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1969 relativa alla ratifica parlamentare dello accordo suddetto e il conseguente impegno di applicazione provvisoria dell'accordo stesso;

Vista la risoluzione del Consiglio internazionale del caffè in data 31 agosto 1970, con la quale viene prorogata al 31 agosto 1971 la data per il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica dell'accordo internazionale del caffè;

Visto l'art. 45 dell'accordo internazionale del caffè inteso a limitare le importazioni di caffè dai Paesi non membri dell'accordo;

Ritenuta la necessità di adeguare, per quanto riguarda il campo di applicabilità, le disposizioni sul commercio estero del caffè in conformità alle definizioni contenute nell'art. 2 dell'accordo internazionale del caffè;

Decreta:

Articolo unico

La formulazione della v.d. 09.01 A I a, contenuta nel decreto ministeriale 16 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1970, n. 186, è annullata e sostituita dalla seguente:

ex 09.01 A Caffè anche torrefatto o decaffeinizzato, in grani, in polvere, solubile, liquido. (L'importazione è consentita dalle dogane — con le modalità stabilite dalle norme di attuazione dell'accordo internazionale del caffè — se il prodotto è originario dai Paesi aderenti allo accordo stesso — elencati nell'appendice n. 6 — ai quali si applica la presente tabella).

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 ottobre 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(12579)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Regolamento per l'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1191, sulla classificazione del legname grezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1191, concernente le norme sulla classificazione del legname grezzo;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni regolamentari per la pubblicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque, ai fini della commercializzazione all'interno della Comunità europea, intenda ottenere che una sua partita di legname grezzo venga « classificato C.E.E. » ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1191, deve presentare la relativa domanda in carta semplice alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia in cui trovasi la partita da classificare.

Nella domanda, il richiedente deve precisare la specie o le specie legnose e precisare altresì che intende ottenere la classificazione per dimensioni o quella per qualità, o entrambe. Deve inoltre indicare: *a*) il volume in metri cubi dei tronchi, separatamente per i pezzi aventi diametro (in mezzeria e sottocorteccia) inferiore a cm. 17,50, e per quelli di diametro superiore; *b*) il numero dei pali, pertiche ed altri elementi di paleria distintamente per i pezzi aventi diametro (a un metro dal calcio e sopra corteccia) inferiore a cm. 10,5 e per quelli con diametro superiore; *c*) il volume in metri steri del legname da catasta.

Egli deve infine comunicare dove trovasi collocato il materiale da classificare ed assicurare che esso è sistemato in maniera tale da consentire la facile misurazione e marcazione dei pezzi.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente deve effettuare allo stesso ente il versamento dell'importo per le spese di classificazione e marcazione di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevuta la domanda ed assicuratasi che l'importo di cui all'articolo precedente sia stato versato, provvede ad inviare, non più tardi di tre giorni dall'arrivo, la domanda stessa all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente, che entro otto giorni, farà effettuare con proprio personale le operazioni di classificazione e marcazione.

Art. 3.

La classificazione deve uniformarsi ai dettami contenuti nel paragrafo 2 dell'allegato al citato decreto del Presidente della Repubblica. La marcazione consiste nell'impressione del timbro ad inchiostro indelebile nella sezione di base o al calcio dei tronchi del legname lungo.

Il timbro di forma circolare, del diametro di cm. 5,5 come dall'allegato I, si compone di tre elementi: il primo elemento è costituito dallo stemma dello Stato. Il secondo è costituito dalle lettere della « classe di misura ». Il terzo elemento è costituito dalla lettera indicativa della « classe di qualità » *A* o *B*, sulla sinistra della sigla C.E.E.

Il tecnico dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che ha eseguito la classificazione e la marcazione del legname, compila il « verbale di classificazione e di marcazione » e lo consegna al capo dell'ispettorato per lo invio alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale invio deve essere effettuato non più tardi di dodici giorni da quello in cui risulta pervenuta la domanda del richiedente all'ispettorato.

L'ispettorato regionale delle foreste, competente per territorio, nella sua funzione coordinatrice, ha facoltà di predisporre un servizio a carattere regionale, rispettando tuttavia la scadenza fissata nel precedente capoverso.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla scorta del verbale del tecnico forestale, emette il « certificato di classificazione » in conformità dell'allegato II.

Art. 5.

Le spese a carico dei richiedenti per la classificazione e la marcazione del legname consistono in indennità di missione del personale incaricato, spese di cancelleria, mano d'opera d'aiuto e diritti di segreteria previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 971 e successive modificazioni.

Salvo conguaglio al termine dell'operazione, i richiedenti debbono versare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti importi contemporaneamente alla presentazione della domanda di classificazione e marcazione:

A) *Legname lungo*, esclusa la paleria:

1. per partite di tronchi con diametro in mezzeria e sottocorteccia inferiore a cm. 17,5:

Volumi	Importo a mc.	Importo massimo per l'intera partita
fino a mc. 50 .	L. 150	L. 7.500
da mc. 51 a mc. 200 .	» 100	» 15.000
da mc. 201 a mc. 500 .	» 80	» 25.000
oltre 500 mc. .	» 20	(senza limitazione)

2. per partite di tronchi con diametro in mezzeria e sottocorteccia superiore a mc. 17,50:

Volumi	Importo a mc.	Importo massimo per l'intera partita
fino a mc. 50 .	L. 100	L. 5.000
da mc. 51 a mc. 200 .	» 80	» 12.000
da mc. 201 a mc. 500 .	» 60	» 20.000
oltre 500 mc. .	» 15	(senza limitazione)

B) *Paleria* (da misurare in catasta):

1. per pali con diametro a un metro dal calcio e sopracorteccia inferiore a cm. 10,50: L. 30 a mst;
2. per pali con diametro misurato come al precedente punto e superiore a cm. 10,50: L. 20 a mst;

C) *Legname da catasta*: L. 15 a mst.

Per ogni domanda, il deposito minimo da effettuare è di lire cinquemila salvo conguaglio.

In caso di rinuncia del richiedente, la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato restituisce l'intero deposito, solo nel caso che non si sia proceduto prima della dichiarazione della stessa rinuncia in tutto o in parte alla classificazione e marcazione. Nel caso che si sia proceduto in parte viene restituita al richiedente l'eccedenza fra l'importo versato e le spese sostenute.

Roma, addì 5 novembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

ALLEGATO I
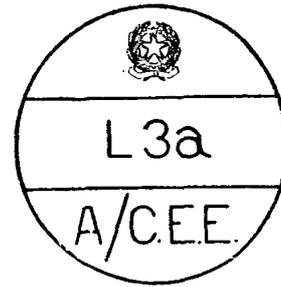
La sigla L3a, indicativa di una determinata classe di misura, va sostituita, secondo il caso, con le sigle corrispondenti alle altre classi di misura.

La sigla A/, indicativa di una classe di qualità di legname, posta a sinistra delle lettere C.E.E. va sostituita, secondo il caso, con la sigla corrispondente di altre qualità, o abolita, se la classificazione esclude le classi di qualità.

ALLEGATO II

COMUNITA' EUROPEE — EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
COMMUNAUTES EUROPEENNES — EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN

CERTIFICATO DI CLASSIFICAZIONE DI LEGNAME GREZZO

Speditore (1) . . . .
. . . .
Destinatario (2) . . . .
. . . .
Destinazione (3) . . . .
Spedizione prevista a mezzo di (4) . . . .

Visto il verbale di classificazione e marcazione dell'Ispettorato . . . . . delle foreste di . . . . . . in data . . . . . . l'autorità sottoscritta certifica, ai fini della commercializzazione all'interno delle Comunità economiche europee, che il legname appresso descritto è stato classificato C.E.E. in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968 e delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1191 in data 24 dicembre 1969:

A) *Legname lungo* in base al diametro in mezzeria sotto corteccia:

Classe diametrica	Numero dei pezzi
L 0	
L 1a	
L 1b	
L 2a	
L 2b	
L 3a	
L 3b	
L 4	
L 5	
L 6	
Totale	

B) *Legname lungo* in base alla lunghezza minima ed al diametro minimo in punta:

Classe diametrica	Numero dei pezzi
H 1	
H 2	
H 3	
H 4	
H 5	
H 6	
Totale	

C) *Legname lungo* di categoria speciale (pertiche, pali, ecc.) in base al diametro sopra corteccia a m. 1 dal calcio:

Classe diametrica	Numero dei pezzi
P 1	
P 2	
P 3	
Totale	

D) *Legname in catasta* in base al diametro sopra/sotto corteccia in punta:

Classe diametrica	Volume mst
S 1	
S 2	
S 3	
Totale	

E) *Legname classificato secondo la qualità*:

Classe di qualità	Numero dei pezzi
A/CEE	
B/CEE	
C/CEE	
Totale	

A comprova della classificazione del « legname lungo » per le dimensioni e per la qualità è stato riportato sulla superficie di base di ogni toppo o sul calcio, il timbro a inchiostro indelebile recante in alto lo stemma dello Stato, nel centro gli estremi della classe di dimensione e in basso la sigla C.E.E. preceduta dalla classe di qualità.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

. lì, .

(1) Nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio legale dello speditore o del suo rappresentante legale.

(2) Nome, cognome, domicilio legale del destinatario.

(3) Indicare la località cui è destinato il legname oggetto di commercio.

(4) Precisare se a mezzo ferrovia, via ordinaria, via marittima.

(12580)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 8 luglio 1970 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 luglio 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12574)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1962, con il quale il dott. Carlo Delaini fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Considerato che il dott. Carlo Delaini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Verona;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Carlo Delaini dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Alberto Pavesi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, in sostituzione del dott. Carlo Delaini;

Art. 4.

Il prefetto di Verona, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(12471)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1970.

Nomina del direttore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e in particolare l'art. 9, lettera *g*) della legge medesima concernente la nomina del direttore della Cassa anzidetta;

Visto l'estratto del verbale relativo alla riunione del 10 ottobre 1970, nella quale il consiglio di amministrazione della Cassa suddetta ha deliberato di nominare direttore della Cassa stessa il dott. Vittorio Mastrolilli, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, a condizione che il medesimo cessi preventivamente dal servizio attivo alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato e dall'incarico di sindaco della Cassa;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione dell'anzidetta deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 10 ottobre 1970, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha disposto la nomina del dott. Vittorio Mastrolilli a direttore della Cassa stessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12576)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Ricostituzione del comitato e del collegio sindacale della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 23 e 27 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 3 ottobre 1941, n. 1345;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1949, n. 948;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, è composto come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Delfini dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bagni Carlo, Albanese dott. Gaetano, Pilati dott. Giuseppe e De Cunto dott. Carlo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Giulianati Sergio, Lucchini Adolfo, Rufino Luciano e Guidi Verledo, in rappresentanza dei lavoratori;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, è composto come segue:

Presidente:

il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Pelliccioni dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Contino dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Muratori dott. Giulio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Sergio dott. Cesare, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12436)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Istituzione dei buoni postali fruttiferi del taglio da lire 250.000 e tabella dei relativi interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1970, n. 97;

Vista la deliberazione n. 431 del 27 ottobre 1970 del comitato centrale dei buoni postali fruttiferi, che approva l'istituzione dei buoni del taglio da L. 250.000;

Decreta:

Art. 1.

Agli attuali tagli dei buoni postali fruttiferi della serie distinta con la lettera L, emessi ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1970 è aggiunto il taglio da L. 250.000.

Ai buoni del nuovo taglio vengono applicate le norme stabilite per i buoni di serie L attualmente in corso di emissione anche per quanto riguarda le misure e la decorrenza degli interessi, riportati nell'allegata tabella, dovuti agli intestatari.

Art. 2.

I buoni postali fruttiferi del nuovo taglio da lire 250.000, vengono stampati litograficamente in colore violaceo e raccolti in fascicoli di venti titoli. Le altre caratteristiche tecniche sono le stesse stabilite dalle norme in vigore per gli attuali buoni dei tagli da lire 5.000 fino a L. 100.000.

Il presente decreto sarà registrato presso la Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1970
Registro n. 22 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 179

BUONO DA L. 250.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	250.000				
5 %	Dopo 1 anno	»	262.500	più	L.	2.187	per ogni successivo bimestre maturato
	» 2 anni	»	275.625	»	»	2.297	Id.
	» 3 »	»	289.405	»	»	2.411	Id.
	» 4 »	»	303.875	»	»	2.532	Id.
	» 5 »	»	319.070	»	»	2.792	Id.
5,25 %	» 6 »	»	335.820	»	»	2.938	Id.
	» 7 »	»	353.450	»	»	3.093	Id.
	» 8 »	»	372.010	»	»	3.255	Id.
	» 9 »	»	391.540	»	»	3.426	Id.
	» 10 »	»	412.095	»	»	3.949	Id.
5,75 %	» 11 »	»	435.790	»	»	4.176	Id.
	» 12 »	»	460.845	»	»	4.417	Id.
	» 13 »	»	487.345	»	»	4.671	Id.
	» 14 »	»	515.370	»	»	4.938	Id.
	» 15 »	»	545.000	»	»	5.677	Id.
6,25 %	» 16 »	»	579.065	»	»	6.032	Id.
	» 17 »	»	615.255	»	»	6.409	Id.
	» 18 »	»	653.710	»	»	6.810	Id.
	» 19 »	»	694.570	»	»	7.235	Id.
	» 20 »	»	737.980	»	»	7.687	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

(12831)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1970:

Toriello Domenico, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Bonanno Giuseppe, notaio residente nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona.

Raso Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sciacca.

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Castelnuovo della Daunia, stesso distretto.

(12581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1970, registro n. 104, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Librè Bocchetti Franca avverso il provvedimento di licenziamento disposto dal preside dello istituto magistrale « Regina Margherita » di Torino.

(12406)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 479.846.743 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12902)

Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Sant'Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12903)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12904)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.113.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12905)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.566.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12906)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.406.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12907)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.526.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12908)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12909)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.663.359 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12910)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.889.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12911)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

61ª Serie di N. I. al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925; 18ª serie di N. I. al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930; recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti: punzonature; colorazione grandi recipienti; gruppo di appartenenza del bromuro di vinile.

Circolare n. 41/1970

Visti i regolamenti approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, concernenti i recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Viste le vigenti prescrizioni internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia (ADR-RID);

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune delle prescrizioni dei regolamenti di cui al precedente primo comma per adeguarle a quelle delle norme internazionali di cui al secondo comma;

Su conforme parere espresso della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dispongo quanto segue:

1) PUNZONATURE SUI RECIPIENTI.

Sui recipienti di capacità fino a 1000 litri e di oltre 1000 litri debbono essere apposte rispettivamente le punzonature di cui alla 31ª serie di N. I. al regolamento 12 settembre 1925 ed alla 13ª serie di N. I. al regolamento 22 luglio 1930, con le modifiche ed integrazioni seguenti:

a) *Recipienti di capacità fino a 1000 litri.*

1) All'atto dell'approvazione dovranno essere punzonati sull'ogiva per quanto riguarda le pressioni di carica o pesi di carica e le rispettive pressioni di prova, i seguenti dati:

per i gas compressi e l'acetilene disciolto: il valore della pressione di carica seguito da un barra, del valore della pressione di prova e da « kg/cm² » (p. es. 100/300 kg./cm²);

per i gas liquefatti: il valore del peso di carica seguito da « kg », da una barra, del valore della pressione di prova, da « kg/cm² » (p. es. 10 kg - 30 kg/cm²);

per gli altri gas disciolti: il valore della concentrazione massima in percentuale seguito da « % », del valore della pressione di prova e da « kg/cm² » (p. es. 12 % - 10 kg/cm²);

2) All'atto di ogni prova a pressione sul recipiente (approvazione o revisione) dovrà essere punzonata sull'ogiva la data del collaudo, limitata però al mese e all'anno, espresso questo dalle sue ultime due cifre; tale data dovrà essere preceduta dalla punzonatura dello stemma della Repubblica (stella a cinque punte con le lettere RI) e seguita da un'altra punzonatura consistente nella sigla I contenuta in un'ellisse;

b) *Recipienti di capacità superiore a 1000 litri.*

All'atto dell'approvazione dovrà essere punzonato sulla targhetta anche il valore della pressione di prova, oltre ai dati già prescritti dalla predetta Serie di Norme Integrative.

2) COLORAZIONE DEI GRANDI RECIPIENTI.

I recipienti di capacità superiore a 1000 litri inamovibilmente fissati a carri ferroviari od autoveicoli destinati al trasporto di gas, devono essere contrassegnati da una fascia di colore arancione, larga circa 30 cm; corrente all'incirca orizzontalmente, senza interruzione, circa a metà della loro altezza.

3) BROMURO DI VINILE: GRUPPO DI APPARTENENZA.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 17 del regolamento 12 settembre 1925 e 15 del regolamento 22 luglio 1930, il bromuro di vinile viene trasferito dal gruppo II al gruppo I dei gas.

4) NORME TRANSITORIE.

Le presenti serie di N. I. entrano in vigore immediatamente.

E' consentito di applicare la punzonatura di cui al paragrafo 2 punto b) ai grandi serbatoi già in esercizio all'atto della prima revisione successiva alla data della presente.

E' infine ammesso applicare la fascia colorata di cui al punto 2 prima della revisione predetta.

Le valvole attualmente in opera sui recipienti per bromuro di vinile debbono essere sostituite con valvole aventi i raccordi propri del gruppo I in occasione del primo riempimento successivo alla data della presente.

(12459) p. *Il Ministro:* D'ARMINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto ministeriale n. 5721, in data 10 dicembre 1970, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma, relativa all'area necessaria per la costruzione della scuola elementare in via dei Papareschi al quartiere Portuense.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(12485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Aziendale di radio Firenze », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 2 ottobre 1945, rep. 13806;

2) « L'Appaltatrice », con sede in Firenze, costituita per rogito Onori in data 10 luglio 1947, rep. 67841;

3) « Edificatrice CO.DI.CA. », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 28 gennaio 1964, rep. 123544;

4) di produzione e lavoro « Lirici italiani riuniti in cooperativa associati L.I.R.I.C.A. », con sede in Firenze, costituita per rogito Zampetti in data 26 maggio 1955, rep. 22462;

5) edificatrice « Colle Sereno », con sede in Firenze, costituita per rogito Rovai in data 10 maggio 1948, rep. 19955;

6) di consumo di « S. Ilario a Colombaia », con sede in S. Ilario a Colombaia di Firenze, costituita per rogito Lapi in data 28 gennaio 1945, rep. 10536;

7) edificatrice per le case fra impiegati ed operai, con sede in Galluzzo di Firenze, costituita per rogito Golini in data 5 maggio 1949, rep. 7345;

8) edil. fra dipendenti statali « Casa Nuova », con sede in Firenze, costituita per rogito Tafani in data 31 luglio 1948, rep. 3335;

9) di consumo fra dipendenti Etruria e Sato, con sede in Firenze, costituita per rogito Golini in data 24 settembre 1945, rep. 3082;

10) edificatrice « S. Giovanni Battista », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 23 marzo 1949, rep. 2561;

11) edificatrice « Dino Zolfanelli », con sede in Galluzzo di Firenze, costituita per rogito Lapi in data 5 giugno 1948, repertorio 23569;

12) « SCAR - Scaricatori e caricatori », con sede in Firenze, costituita per rogito Guglieri in data 11 maggio 1946, rep. 2410;

13) di consumo « La Libertà - fra il personale delle ferrovie dello Stato di Firenze », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 10 novembre 1944, rep. 98;

14) di consumo « Risorgimento », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 23 ottobre 1944, rep. 83;

15) di consumo fra il personale dell'ufficio autotrasporti di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 5 dicembre 1944, rep. 9934;

16) di consumo di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Guglieri in data 17 ottobre 1944, rep. 881;

17) di consumo fra dipendenti dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, costituita per rogito Campani in data 22 gennaio 1945, rep. 58238;

18) di consumo fra dipendenti del Genio civile, con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 20 novembre 1946, rep. 17175;

19) di consumo « Provvida Gondrand », con sede in Firenze, costituita per rogito Golini in data 21 novembre 1944, rep. 2308;

20) di produzione e lavoro « Lavori edili, stradali e affini - L.E.S.A. », con sede in Firenze costituita per rogito Franchi in data 7 agosto 1946, rep. 3265;

21) di produzione e lavoro « La tecnica di ricostruzione », con sede in Firenze, costituita per rogito Bucciolini in data 14 febbraio 1945, rep. 13843;

22) di produzione e lavoro «Poligrafici FIDES», con sede in Firenze, costituita per rogito Fontana in data 5 novembre 1944, rep. 3981;
23) di produzione e lavoro «Cooperativa edile mugellana C.E.M.», con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Sandrini in data 14 novembre 1944, rep. 1983;
24) «Spaccio del popolo pratese», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Pasquetti in data 4 febbraio 1945, rep. 1149;
25) «Il Pellegrino», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Pasquetti in data 10 novembre 1944, rep. 1011;
26) di produzione e lavoro «Edili reduci dalla prigionia di S. Godenzo», con sede in S. Godenzo (Firenze), costituita per rogito Golini in data 17 maggio 1946, rep. 3741;
27) di produzione e lavoro «Edile San Godenzo», con sede in San Godenzo (Firenze), costituita per rogito Golini in data 11 settembre 1945, rep. 3030;
28) edil. «Follonica Prima», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 1° ottobre 1965, rep. 26324;
29) edil. «Follonica Terza», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 1° ottobre 1965, rep. 26322;
30) edil. «Follonica Quarta», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 16 ottobre 1965, rep. 26631;
31) edil. «La Catastale», con sede in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli in data 21 dicembre 1954, rep. 1084;
32) edil. «Casa Mia», con sede in Pistoia, costituita per rogito Chiostrini in data 21 luglio 1948, rep. 2553;
33) edil. «Il Sole», con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Massari in data 21 aprile 1959, rep. 12472;
34) edil. «Bellavista», con sede in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 23 settembre 1959, rep. 7558;
35) edil. «Magistra», con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 23 settembre 1964, rep. 40703;
36) edilizia ferroviaria «La Speranza», con sede in Siena, costituita per rogito Ricci in data 31 marzo 1949, rep. 20075;
37) agricola «Stalla sociale Valli Sellate», con sede in Casole d'Elsa (Siena), costituita per rogito Campanini in data 13 ottobre 1964, rep. 40984;
38) «Benvenuta», con sede in Casole d'Elsa (Siena), costituita per rogito Guiso in data 7 ottobre 1961, rep. 9349;
39) edil. «Don Bosco», con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Favilli in data 22 gennaio 1964, rep. 6865;
40) edil. «Cennino Cennini», cin sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Miraldi in data 17 marzo 1964, rep. 37195;
41) edil. «Edificatrice», con sede in Colle Val d'Elsa, costituita per rogito Miraldi in data 17 febbraio 1964, rep. 36612;
42) edil. «Asso», con sede in Torrenieri di Montalcino (Siena), costituita per rogito Guiso in data 11 maggio 1965, rep. 28108;
43) agricola «Stalla sociale Vallimaggio», con sede in Sovicille di Rosia (Siena), costituita per rogito Campanini in data 13 ottobre 1964, rep. 40983.

(12460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1970 al 15 ottobre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1957/70, 1982/70 e 2027/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-10-70	Paesi terzi dal 2-10-70 all'8-10-70	Paesi terzi dal 9-10-70 al 15-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 1°-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 2-10-70 all'8-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-10-70 al 15-10-70
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	272,50 (1)	272,50 (1)	272,50 (1)	197,50 (1)	197,50 (1)	197,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.037,50	3.037,50	3.037,50	2.725,00	2.725,00	2.725,00
11.01-D	12	Farina di avena	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.515,60	1.515,60	1.515,60
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	2.621,85	2.903,10	2.903,10	2.309,35	2.590,60	2.590,60
	18	II. altra	1.465,00	1.624,35	1.624,35	1.308,75	1.468,10	1.468,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.017,50	3.017,50	3.017,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	215,60	215,60	215,60	59,35	59,35	59,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.557,50	1.557,50	1.557,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-10-70	Paesi terzi dal 2-10-70 all'8-10-70	Paesi terzi dal 9-10-70 al 15-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 1°-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 2-10-70 all'8-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-10-70 al 15-10-70
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.375,00	4.375,00	4.375,00
	012	III. di orzo	3.037,50	3.037,50	3.037,50	2.725,00	2.725,00	2.725,00
	015	IV. di avena	1.828,10	1.828,10	1.828,10	1.515,60	1.515,60	1.515,60
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	2.621,85	2.903,10	2.903,10	2.309,35	2.590,60	2.590,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	025	b. altri	1.465,00	1.624,35	1.624,35	1.308,75	1.468,10	1.468,10
	028	VI. di riso	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.017,50	3.017,50	3.017,50
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	215,60	215,60	215,60	59,35	59,35	59,35
	038	IX. di sorgo o di durra	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.557,50	1.557,50	1.557,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.213,75	4.213,75	4.213,75	4.057,50	4.057,50	4.057,50
	048	II. di segala	3.388,75	3.388,75	3.388,75	3.232,50	3.232,50	3.232,50
	052	III. di orzo	2.578,10	2.578,10	2.578,10	2.421,85	2.421,85	2.421,85
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	1.015,00	1.015,00	1.015,00	858,75	858,75	858,75
	058	b. altra	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	062	V. di granturco	2.209,35	2.459,35	2.459,35	2.053,10	2.303,10	2.303,10
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	249,35	249,35	249,35	93,10	93,10	93,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.443,10	2.443,10	2.443,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.037,50	5.037,50	5.037,50	4.881,25	4.881,25	4.881,25
	082	II. di segala	4.045,00	4.045,00	4.045,00	3.888,75	3.888,75	3.888,75
	085	III. di orzo	4.096,85	4.096,85	4.096,85	3.784,35	3.784,35	3.784,35
	088	IV. di avena	1.503,10	1.503,10	1.503,10	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	092	V. di granturco	2.209,35	2.459,35	2.459,35	2.053,10	2.303,10	2.303,10
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	249,35	249,35	249,35	93,10	93,10	93,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	2.599,35	2.599,35	2.599,35	2.443,10	2.443,10	2.443,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.268,10	3.268,10	3.268,10	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	112	II. di segala	2.635,60	2.635,60	2.635,60	2.479,35	2.479,35	2.479,35
	115	III. di orzo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.543,75	1.543,75	1.543,75
	118	IV. di avena	1.015,00	1.015,00	1.015,00	858,75	858,75	858,75
	122	V. di granturco	1.465,00	1.624,35	1.624,35	1.308,75	1.468,10	1.468,10
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	215,60	215,60	215,60	59,35	59,35	59,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-10-70	Paesi terzi dal 2-10-70 all'8-10-70	Paesi terzi dal 9-10-70 al 15-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 1°-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 2-10-70 all'8-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-10-70 al 15-10-70
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra . .	1.713,75	1.713,75	1.713,75	1.557,50	1.557,50	1.557,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	5.803,75	5.803,75	5.803,75	5.491,25	5.491,25	5.491,25
	142	II. di segala	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.375,00	4.375,00	4.375,00
	145	III. di orzo	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50
	148	IV. di avena	1.996,25	1.996,25	1.996,25	1.683,75	1.683,75	1.683,75
	152	V. di granturco	2.621,85	2.903,10	2.903,10	2.309,35	2.590,60	2.590,60
	155	VI. di riso	5.436,85	5.436,85	5.436,85	5.124,35	5.124,35	5.124,35
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	416,85	416,85	416,85	104,35	104,35	104,35
	165	IX. di sorgo o di durra . . .	3.060,60	3.060,60	3.060,60	2.748,10	2.748,10	2.748,10
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.600,60	2.600,60	2.600,60	2.288,10	2.288,10	2.288,10
	175	II. altri	1.275,00	1.391,85	1.391,85	962,50	1.079,35	1.079,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	428,75	428,75	428,75	160,00	160,00	160,00
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	3.128,10	3.380,00	3.380,00	1.953,10	2.205,00	2.205,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.430,00	5.430,00	5.430,00
	04	b. non nominato	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.057,50	4.057,50	4.057,50
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.256,85	3.256,85	3.256,85	2.694,35	2.694,35	2.694,35
	14	b. non nominato	2.575,60	2.575,60	2.575,60	2.013,10	2.013,10	2.013,10
	21	B. torrefatto	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.346,25	2.346,25	2.346,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	04	II. amido di riso	2.121,25	2.121,25	2.434,35	527,50	527,50	840,60
	07	III. amido di frumento	2.510,60	2.510,60	2.510,60	1.448,10	1.448,10	1.448,10
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	12.007,50	12.007,50	12.007,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	08	B. torrefatti	12.007,50	12.007,50	12.007,50	2.632,50	2.632,50	2.632,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-10-70	Paesi terzi dal 2-10-70 all'8-10-70	Paesi terzi dal 9-10-70 al 15-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. 1°-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 2-10-70 all'8-10-70	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-10-70 al 15-10-70
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35%, in peso . . .	584,35	584,35	584,35	584,35	584,35	584,35
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) .	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60
	07	2. non nominati	1.871,25	1.871,25	1.871,25	1.871,25	1.871,25	1.871,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso .	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50
	14	b. altri . . .	1.871,25	1.871,25	1.871,25	1.871,25	1.871,25	1.871,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(11969)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 ottobre 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg.)	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	Supplemento prelievo
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	9.021	zero
	07	b. non nominati	10.607	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . .	13.793	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21.379	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.828	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.345	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.000	zero
	091 094	6. altre	22.345	zero
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.414 (*b*) (1)	zero
	124	2. zampe; code	1.241 (*b*) (1)	zero
	127	3. rognoni	14.483 (*b*) (1)	zero
	131	4. fegati	16.690 (*b*) (2)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.276 (*b*) (1)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.138 (*b*) (1)	zero
	141	7. altre	12.138 (*b*) (1)	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.793	zero
	04	II. secco o affumicato	6.759	zero
	07	B. grasso di maiale	3.862	zero
02.06-B		Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	13.793	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21.379	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.828	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.345	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.000	zero
	21	6. altre	22.345	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg.) Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna .	23.034	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	38.896	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	30.621	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	38.483	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	20.000	zero
	44	6. altre	38.896	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.414	zero
	51	b. zampe; code	1.241	zero
	54	c. rognoni	14.483	zero
	57	d. fegati	16.690	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.276	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.138	zero
	67	g. altre	12.138	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) . . .	5.517 (*b*) (3)	zero
	04	II. altri	5.517	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	24.931 (*b*) (4)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	41.592	zero
	08	II. altri	28 651	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	24.917 (*b*) (5)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	45.145	zero
	28	beta. altri	45.145	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	37.376	zero
	34	cc. altre	25.846	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	21.616	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.332	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(11964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a quattro borse di studio per ricercatori sulle applicazioni delle metodologie della progettazione sistematica ai problemi delle infrastrutture aeronautiche e dell'edilizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a quattro borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna da assegnare a cittadini italiani, laureati in ingegneria civile, i quali intendano perfezionarsi nelle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture aeroportuali, dell'edilizia militare o industriale, presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli - Anno accademico 1970-1971.

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a laureati particolarmente dotati di effettuare una ricerca originale nel campo della progettazione sistematica, con particolare riguardo alle applicazioni ed alla progettazione delle infrastrutture aeronautiche, oppure delle costruzioni edili od industriali di particolare interesse militare. Tale ricerca dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 30 ottobre dell'anno accademico successivo a quello di conferimento della borsa. Il lavoro di ricerca dovrà, inoltre, essere depositato nei termini suddetti, presso la segreteria della scuola stessa che ne curerà la conservazione, segnalandone le caratteristiche all'ufficio del generale ispettore del Genio aeronautico per ogni possibile applicazione. Nessuna pretesa di ordine economico potrà avanzare l'autore della ricerca per l'eventuale utilizzazione nel tempo da parte dell'amministrazione militare, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

Art. 3.

La preparazione di base a tali ricerche è data nei corsi della Scuola di specializzazione per le infrastrutture aeronautiche e, specificatamente, nel corso complementare di metodologia della progettazione, per cui i vincitori delle borse di studio che non avessero già frequentato tali corsi sono tenuti a farlo entro l'anno accademico nel quale fruiranno della borsa stessa. Dovranno, altresì, svolgere le funzioni inerenti alla ricerca tecnico-scientifica ed alle esercitazioni pratiche programmate dalla scuola.

Art. 4.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile presso università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1965-66 fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando.

Possono concorrere, previo motivato parere del consiglio direttivo della scuola, gli assistenti volontari della facoltà di ingegneria, anche se laureati precedentemente all'anno accademico predetto.

La partecipazione al concorso è estesa, inoltre, ai laureati in architettura, in ingegneria industriale ed in matematica, sempre che a giudizio della commissione, indicata nel successivo art. 7, siano ritenuti meritevoli.

I concorrenti non devono aver superato il 32° anno di età alla data della pubblicazione del presente bando. Per coloro che abbiano già fruito della stessa borsa di studio — portando a compimento, nei termini, la ricerca tecnico-scientifica — e che intendono concorrere ad un nuovo studio di ricerca, tale limite di età viene elevato di tre anni.

Art. 5.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui ai precedenti articoli 1 e 4, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università, 4 (palazzo Aeronautica) Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio conseguito,

inoltre dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o comuni o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino tutti i voti riportati nelle singole materie e il voto di laurea;

b) titoli accademici, diplomi (copie autentiche o certificati) attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

a) certificato di nascita.
b) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

Le domande, come sopra presentate, saranno esaminate da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa e costituita da:

un ufficiale generale del G.A.r.i., presidente;
tre ufficiali superiori del G.A.r.i., membri;
un professore universitario designato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;
un segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito almeno 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa ai primi quattro classificati.

Art. 8.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 9.

Le borse di studio sono revocate con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonino, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 10.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto alle seguenti condizioni:

a) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 250.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni e alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un ultima rata, a saldo, di L. 500.000, dopo che il candidato avrà completato la ricerca indicata nell'art. 2.

La relativa spesa di L. 6.000.000 graverà sul capitolo 3102 es. fin. 1970.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 28 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1970
Registro n. 62 *Difesa, foglio n.* 181

(12830)

Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 48 Difesa, foglio n. 91, col quale è stato indetto un concorso a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1969, è così composta:

Laterza dott. Udalrico, ispettore generale, presidente;
Parisi dott. Domenico, ispettore generale, membro;
Giotto dott. Valter, ispettore generale, membro;
Macrì dott. Domenico, ispettore generale, membro;
Nardovino dott. Gennaro, direttore di divisione, membro;
Dalpadullo prof.ssa Elda nata Podestà, insegnante di stenografia presso l'istituto professionale per il commercio « C. Moneta » di Roma, membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia;
Giovannella dott. Edoardo, vice direttore di ragioneria, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1970
Registro n. 60, *foglio n.* 397

(12463)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a sette posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 23240 del 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970 al registro n. 13, foglio n. 185, col quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a sette posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Guerrizio dott. ing. Rodolfo, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Rufini dott. ing. Caterina, ingegnere superiore del genio civile;
Rispoli dott. ing. Gabriele, direttore di sezione A.C.;
Cuscunà prof. Ciccino, ordinario di matematica presso l'I.T.C. « Einaudi » di Torino;
Selleri prof. Michele, ordinario di topografia presso lo I.T.G. « Castellamante » di Torino;

Segretario:

Arnone dott. Aldo, consigliere di 1ª classe A.C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero limitatamente a L. 10.000 per l'esercizio finanziario 1970 e per il restante importo di L. 590.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1970
Registro n. 23, *foglio n.* 322

(12564)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione, prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la sessione di esami di idoneità per l'anno 1970 per il personale sanitario ospedaliero.

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 11 maggio 1970, in esecuzione del disposto dello art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 29 dicembre 1970 alle ore 11 presso il Ministero della sanità - Direzione generale ospedali, per effettuare le operazioni di sorteggio:

dei nominativi dei primari ospedalieri di ruolo e dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia quali componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità a primario, aiuto ed assistente ospedaliero.

(12940)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 25 settembre 1970), avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), nei giorni 8 e 9 marzo 1971, con inizio alle ore 8.

La prova pratica su mezzi meccanici del concorso, di cui sopra, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità), il giorno 10 marzo 1971, alle ore 8.

(12565)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 24 agosto 1970), avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), nei giorni 1 e 2 febbraio 1971, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca, ai fini della partecipazione ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità), il giorno 3 febbraio 1971, alle ore 8,30.

(12566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Padova.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Padova si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Padova con inizio il giorno 13 gennaio p. v., alle ore 9.

(12804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1970, n. 2637, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Russo dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Mascia prof. Gaetano, primario dell'ospedale della Misericordia di Grosseto;

Meoni dott. Spartaco, primario dell'ospedale civile di Casteldelpiano;

Bonacchi dott. Filippo, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vecoli Marcello, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 5 dicembre 1970

Il medico provinciale: Finizio

(12465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3808 del 28 aprile 1969 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con decreto n. 2176 del 30 maggio 1968 per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Rovigo;

Vista la nota n. 4543 del 9 novembre 1970 con la quale le candidate, ammesse alle prove di esame, sono state convocate presso l'ospedale civile di Adria per il giorno 28 novembre 1970, ore 8,30;

Vista la nota n. 4543 del 10 novembre 1970 con la quale i componenti la commissione giudicatrice sono stati convocati presso il predetto ospedale di Adria per il giorno 28 novembre 1970, ore 8,30;

Atteso che è intervenuta la comunicazione telefonica del presidente della commissione, il quale ha denunciato l'assenza del componente prefettizio dott. Dante Noce, dovuta ad improvviso impedimento per incidente stradale occorsogli mentre si recava, verso le ore 8 del 28 novembre 1970, da Rovigo allo ospedale civile di Adria, sede di esame;

Vista la nota n. 3762/1.15.10/Div. 3ª del 28 novembre 1970 con la quale il prefetto di Rovigo, in sostituzione del dott. Dante Noce, ha designato il dott. Giovanni Battista Pintozzi, vice prefetto vicario di Rovigo, quale componente della commissione in questione;

Ritenuta l'urgente necessità di dovere modificare il precedente decreto n. 3808 del 28 aprile 1969, onde consentire alla commissione di procedere nei suoi lavori non più procrastinabili, data anche la presenza delle candidate nella sede prefissata di esame;

Considerato che un ulteriore rinvio delle operazioni concorsuali verrebbe a comportare perdita di altro tempo occorrente per concordare la nuova data di esame tra i componenti la commissione di stanza in sedi diverse e riconvocare le candidate, con conseguente danno alle concorrenti stesse ed ai comuni tenuti ad assicurare il servizio di assistenza ostetrica;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Pintozzi, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Rovigo, viene, in sostituzione del dott. Dante Noce, impedito, nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche bandito con decreto n. 2176 del 30 maggio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Rovigo, addì 28 novembre 1970

Il medico provinciale: STERRANTINO

(12454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Acate

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3439 del 10 febbraio 1970, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Acate;
Viste le designazione di competenza del Ministero della sanità, inviate con nota n. 300.VIII.I.65.C/191 del 14 luglio 1970;
Viste le designazioni di competenza dell'ordine dei medici inviata con nota n. 1773 del 16 aprile 1970 e n. 2314 del 6 agosto 1970;
Vista la designazione di competenza del Ministero degli interni inviata con nota n. 5801/1-15-9-Div. 3ª del 17 marzo 1970;
Vista la designazione di competenza del sindaco di Acate inviata con nota n. 5051 del 27 agosto 1970;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario al comune di Acate, è composta come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Baserga prof. Angelo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara;
Di Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Messina;
Di Salvo dott. Paolo, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Trapani;
Runza dott. Francesco, vice prefetto ispettore ff. in servizio presso la prefettura di Ragusa;
Bartolino dott. Cianchino, ufficiale sanitario del comune di Ispica.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Francesco Cristaldi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Ragusa, addì 3 settembre 1970

Il medico provinciale: RANDAZZO

(12455)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1970, n. **39.**

Interventi straordinari in alcuni settori dell'economia regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **38** *del* 27 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Società per azioni — Friulia S.p.a. », mediante sottoscrizione di nuove azioni fino a concorrenza dell'importo di lire tre miliardi.

I modi ed i tempi di attuazione di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 2.

E' autorizzata, negli esercizi dal 1970 al 1975, la concessione, a favore della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Società per azioni — Friulia S.p.a. », di un contributo annuo, da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per gli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, quando essi siano determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale, ovvero per la copertura di passività conseguenti a partecipazioni azionarie, determinate da esigenze analoghe.

Le somme impegnate a carico dello speciale fondo di riserva non sono computate ai fini della determinazione della percentuale del 15 per cento, di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.

Art. 3.

E' autorizzata, negli esercizi dal 1970 al 1975, la concessione, a favore della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Locazioni industriali di sviluppo — Società per azioni — Friulia — Lis S.p.a. », di un contributo annuo, da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale ovvero per la copertura di passività conseguite a detti interventi.

Art. 4.

Al fine di dare impulso alle attività di ricerca, studio e promozione nel settore della produzione delle sedie in legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in ciascuno dei due esercizi 1970 e 1971, un contributo straordinario di lire 25 milioni a favore del « Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno », costituito presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio.

E' fatto obbligo al Centro di presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo straordinario.

Art. 5.

Per la concessione di finanziamenti e contributi straordinari ai sensi del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 900 milioni.

Norme finanziarie

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 — al titolo II — sezione V — rubrica n. 3 — categoria XII — il capitolo 715 con la denominazione: « Sottoscrizione e versamento di ulteriore capitale sociale della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Società per azioni — Friulia S.p.a. » e con lo stanziamento di lire 3 miliardi, cui si provvede per:

lire 1.260 milioni mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40;

lire 940 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970;

lire 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni;

lire 550 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 550 milioni.

La spesa di lire 3 miliardi fa carico al precitato capitolo 715.

La variazione relativa al capitolo 501 si intende conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 *della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.*

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971, la spesa di lire 500 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975, la spesa di lire 250 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 — al titolo II — sezione V — rubrica n. 3 — categoria XII — è istituito il capitolo 716 con la denominazione: « Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Società per azioni — Friulia S.p.a. — da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per gli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, quando essi siano determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale, ovvero per la copertura di passività conseguenti a partecipazioni azionarie, determinate da esigenze analoghe » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni.

L'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 716 e quello di lire 500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 nonchè quello di lire 250 milioni per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell'I.G.E. anche per detti esercizi.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 — al titolo II — sezione V — rubrica n. 3 — categoria XII — è istituito il capitolo 717 con la denominazione: « Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni — Friulia - Lis S.p.a. — da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale ovvero per la copertura di passività conseguenti a detti interventi » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 150 milioni.

L'onere di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 717 e quello relativo agli esercizi dal 1971 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell'I.G.E anche per detti esercizi.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 4 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970 — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 869 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore del Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno per dare impulso alle attività di ricerca, studio, e promozione nel settore della produzione delle sedie in legno » e con lo stanziamento di lire 25 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 25 milioni.

L'onere di lire 25 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 869 mentre quello per l'esercizio finanziario 1971 farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, sempre a fronte del previsto maggiore gettito dell'imposta di R. M. anche per detto esercizio.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 855 con la denominazione: « Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per i trasporti » e con lo stanziamento di lire 900 milioni, cui si provvede per:

lire 710 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 710 milioni;

lire 190 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 190 milioni.

La spesa di lire 900 milioni fa carico al precitato capitolo 855.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 novembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1970, n. 40.

Integrazioni alla legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, modificative della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 27 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 2-*bis* sub art. 1 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, è sostituita dalla seguente:

« *a*) fino al 60% se trattasi di piccole aziende, di coltivatori diretti, o di cooperative regolarmente iscritte nel registro di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, o nel registro regionale istituito con legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, art. 1, semprechè tali cooperative, in base al loro statuto, siano autorizzate ad assicurare i prodotti degli associati ».

Art. 2.

Il contributo sul costo delle polizze di assicurazione contro il rischio della grandine, nella misura prevista dall'art. 2-*bis* sub art. 1 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, alle lettere *b*) e *c*), ed in quella di cui al precedente articolo, può essere concesso per tutte le polizze stipulate nell'anno 1970.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 novembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1970, n. **41**.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 recante provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale, di bonifica integrale e montana e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 27 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.

Analoga maggiorazione può essere autorizzata per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificata dalle leggi regionali 6 giugno 1967, n. 10, e 8 giugno 1970, n. 22.

I precedenti commi sono applicabili a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 novembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1970, n. **42**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente i servizi di pronto soccorso stradale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 27 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

L'onere di lire 70 milioni, per l'esercizio finanziario 1970, fa carico al capitolo 289 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 150 milioni viene elevato a lire 220 milioni mediante la maggiore entrata accertata al capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 70 milioni.

La spesa di lire 70 milioni per l'esercizio finanziario 1971 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento dell'I.G.E. anche per detto esercizio.

Art. 2.

Le sovvenzioni ed i sussidi di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, possono essere concessi, oltre che per l'acquisto di autoambulanze e per l'impiego di personale medico o infermieristico anche per la segnaletica stradale, per l'installazione di apparecchiature radiotelefoniche, nonchè per la propaganda e l'educazione sanitaria.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 novembre 1970

BERZANTI

(12368)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.